



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Tipologia e quantità impianti pubblicitari
- Art. 4 – Forme di gestione del servizio
- Art. 5 – Termini per il versamento e la dichiarazione

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 6 – Modalità di effettuazione della pubblicità

TITOLO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 7 – Servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO IV – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 8 – Oggetto
- Art. 9 – Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti
- Art.10 – Richiesta di autorizzazione
- Art.11 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art.12 – Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
- Art.13 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
- Art.14 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art.15 – Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

TITOLO V – SANZIONI

- Art. 16 – Sanzioni

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANZITORIE

- Art. 17 – Norme finali

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al *31 dicembre 2006 di n. 4192 abitanti* e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

2. Come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 507/93, il Comune individua la categoria speciale alla quale può essere applicata una maggiorazione di imposta fino al centocinquanta per cento della tariffa normale, nella zona in fregio alla Strada Statale n. 344 Varese/Porto Ceresio dal Km. 5 + 730 al Km. 8 + 600. Si dà atto che le località comprese nella categoria speciale occupano un'area pari a circa mq 73.000 e pertanto risultano essere inferiori al trentacinque per cento dell'area, pari a circa mq 500.000, occupata dal centro abitato, individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 20.04.1999.

Art. 3 - Tipologia e quantità impianti pubblicitari

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel Piano Generale degli Impianti. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna
- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

2. Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti, talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale al 31.12.2006, pari a n. 4192 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 48.

Art. 4 – Forme di gestione del servizio

1. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio.

Art. 5 – Termini per il versamento e la dichiarazione

1. I termini per la dichiarazione e il versamento di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93, sono fissati al 30 aprile di ogni anno.

2. Non è dovuta l'imposta qualora risulti inferiore a € 3,00.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'imposta, la dichiarazione, il pagamento, la rettifica e l'accertamento d'ufficio, la procedura coattiva, i rimborsi ed il contenzioso, si rimanda a quanto previsto dal Capo I del D.Lgs. 507/93.

TITOLO III – AFFISSIONI

Art. 7 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

TITOLO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 8 – Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

2. Il piano generale degli impianti di cui all'art. 3, terzo comma del D.Lgs 507/93 è approvato dalla Giunta Comunale avuto riguardo ai criteri generali stabiliti dal presente regolamento e tenuto conto che in ognuno dei seguenti rioni: Ravasina/Ponte, Centro, Piamo, Pogliana, Rossaga/Roncaccio, deve essere ubicato almeno un impianto avente le caratteristiche indicate nell'art. 13 del regolamento.

Art. 9 – Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.Lgs 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lvo 10 Settembre 1993 n. 360, l'ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

Art. 10 – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

5. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il Comune, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autocertificazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Art. 11 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione le richieste che necessitano del parere di tale Commissione, in ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione. In caso di occupazione effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio disponibile, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude quello dell'eventuale canone stabilito per la concessione dell'area.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 9.

7. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 12 – Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e verranno sanzionati come prescritto dall'art. 23 del D.Lvo 285/92. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 10 comma 5.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di standardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il Concessionario del servizio provvedono alla rimozione o alla copertura della pubblicità abusiva. Successivamente è notificato all'utente apposito avviso contenente l'invito a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa

ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 13 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lvo 30.4.92 n. 285, così come modificato dal D.Lvo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 17.00 alle ore 9.30 e dalle 11.30 alle ore 15.30.
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 14 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

3. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

b) tabelle bifacciali (stendardi), costituite da tabelle del tipo di cui al comma 2 supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali dalla banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelli verticali cm 70x100, 100x140, 140x200

tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

c) impianti grandi formati (posters); vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

4. La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 3 comma 2; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

a) impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale - Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluse le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 3 comma 2);

b) impianti destinati alle affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica - Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 3 comma 2;

c) impianti destinati alle affissioni commerciali - Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 3 comma 2;

d) impianti destinati a privati per le affissioni dirette - In eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 3, viene disposta l'attribuzione a privati di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 3 comma 2, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta.

Art. 15 – Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lvo 507/93 verranno attribuiti ai soggetti privati indicati nel successivo comma 2, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

2. Tali soggetti sono da individuare tra le associazioni aventi sede nel territorio comunale, anche in qualità di sezioni di associazioni aventi rilevanza nazionale, regionale o provinciale.

3. L'installazione di impianti per le affissioni dirette deve essere effettuata al di fuori delle aree riservate all'attività istituzionale del Comune. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della superficie prevista all'art. 3 comma 2 del presente regolamento. La superficie utile per le affissioni di ogni singolo impianto non deve superare mq 1,50. Gli impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 8 e seguenti del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 16 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali”.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente, sono ridotte nella misura del 25%, fatto salvo in ogni caso il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, se entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio della violazione, il soggetto che ha posto in essere l’abuso fa denuncia presso l’Ufficio di Polizia Municipale del fatto commesso. Tale riduzione è concessa solo nel caso in cui il trasgressore fornisca all’Amministrazione la prova certa sulla data dell’effettivo inizio della violazione.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Viene contestualmente abrogato il regolamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale in data 28.11.2006 con atto n. 43.

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

UBICAZIONE	TIPOL. (1)	DIMENSIONI (2)	ESP (3)
Via Mazzini ang. Via Verga	T	140X200	M
Via Roma civico 2	T	140X200	M
Via Roma, parcheggio	T	140X200	M
Via Gioberti, stazione	T	140X200	M
Piazza Chiesa, Pogliana	T	140X200	M
Via Dante	T		M

(1) T (tabella) – ST (stendardo) – P (poster)

(2) In cm indicando prima la base e poi l'altezza (b x h)

(3) M (monofac.) – B (bifac.) – T (trifac.)

Il presente provvedimento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2007, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.03.2007, e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il 09.04.2007 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bisuschio, 18.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Tramontana